

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: MAUTONE SERGIO (C.F. MTNSRG66P04L259I) nato a Torre del Greco il 04/09/1966 e residente a Portici (NA) in Via Benvenuto Cellini n. 32 (80055), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MIUR, in persona del Ministro *p.t.* – **U.S.R. PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI**, in persona del Direttore Generale *p.t.*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n. 1 (20122), con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

^^^

OGGETTO: ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, DI DATA E PROTOCOLLO SCONOSCIUTI, CON IL QUALE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – U.S.R. PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI HA NEGATO AL RICORRENTE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE PER L'A.S. 2022/2023. RICONOSCIMENTO, PREVIA EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE *INAUDITA ALTERA PARTE*, DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA PRECEDENZA, AI FINI DELLA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE PER IL CORRENTE A.S. 2022/2023 IN UNA DELLE SEDI DI PREFERENZA ESPRESSE NELLA REGIONE CAMPANIA, IN VIRTÙ DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETT. I) DEL C.C.N.I. APPLICABILE.

^^^

ESPOSIZIONE DEI FATTI



Il ricorrente è un dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di docente attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico "Carlo dell'Acqua" di Legnano (MI).

Con Nota prot. n. 23439 del 17.06.2022 il Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicava le istruzioni operative relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2022/23, comunicando per la predetta procedura la proroga delle disposizioni del C.C.N.I. del precedente triennio (**cfr. doc. 1: Nota prot. n. 23439 del 17.06.2022**).

Le domande di partecipazione potevano essere presentate tramite Istanze online dal 20.06.2022 al 04.07.2022, dai docenti legittimati ad avanzare la relativa istanza in presenza di uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

La domanda poteva essere presentata per una sola provincia, indicando 20 preferenze per i docenti della scuola dell'infanzia a primaria e sino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Tra gli allegati alla domanda, i candidati dovevano inserire le dichiarazioni e/o documentazioni comprovanti le esigenze di famiglia e tutte le altre attestazioni al fine di poter usufruire delle precedenza di cui al CCNI.

Stante il possesso dei requisiti di cui alla citata Nota, in data 27.06.2022 il docente presentava all'U.S.P. di Napoli, attraverso la modalità "istanze on line", la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Scuola Secondaria di II grado per l'a.s. 2022/2023 (**cfr. doc. 2: Domanda di assegnazione provvisoria e allegati**).

All'interno dell'istanza, il ricorrente esprimeva di usufruire del diritto di precedenza *"di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del CCNI"* per l'assistenza alla madre gravemente invalida.



Nella “Sezione F” relativa alle esigenze di famiglia il ricorrente indicava il Comune di Portici, di ricongiungimento con il coniuge, nonché di avere un figlio di età inferiore ai 6 anni, Francesco Mautone, nato il 02/01/2022.

Si rappresenta che il ricorrente usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 del CCNI applicabile che, al comma 1 punto IV lettera i), riconosce il predetto diritto in caso di “assistenza” in favore del: *“i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive”*.

Come si evince dalla documentazione allegata in atti e prodotta dal ricorrente nella domanda di partecipazione, il predetto risulta essere il referente unico della madre gravemente invalida.

La Sig.ra Antonia Licenziati, madre del docente, con accertamento I.N.P.S. del 28/09/2016 è stata riconosciuta affetta da handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, con la seguente diagnosi: *“Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con degrado neuropsichico globale e crisi di alterazione dello stato di coscienza. Epilessia focale tardiva in terapia specifica”* **(cfr. doc. 3: Accertamento I.N.P.S. Sig.ra Licenziati 28/09/16)**.

Il ricorrente, il quale convive con la madre gravemente invalida, è il solo che può prestare in suo favore la necessaria quotidiana assistenza, tenuto conto che sua sorella, la Sig.ra Carla Mautone, non è in grado di poter assistere la madre per ragioni oggettive, vivendo in un Comune diverso da quello della madre e svolgendo la propria attività lavorativa nel Comune di Napoli **(cfr. doc. 4: Dichiarazione Sig.ra Carla Mautone)**.

A ciò deve aggiungersi in ogni caso che il ricorrente, sin dall’accertamento dello stato di invalidità nei confronti della madre, è il solo familiare ad usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/92.

All’interno della domanda presentata, il ricorrente esprimeva la tipologia di posto richiesto “Posti di sostegno” per Vista, Udito e Psicofisici, indicando le seguenti sedi di preferenza:



PREFERENZE			
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
1	Scuola	NAIS084009	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. LEVI"
2	Scuola	NATD084511	ITC.LEVI SERALE PORTICI
3	Scuola	NAIS10200N	I. S. " NITTI" PORTICI
4	Scuola	NAPS03000A	L.SC.F.SILVESTRI-PORTICI-
5	Comune	G902	PORTICI
6	Scuola	NAIS12800T	IST.SUP" E.PANTALEO"-T.GRECO-
7	Scuola	NARH12850A	IPSSEOA PANTALEO SERALE
8	Scuola	NAPS130007	LS NOBEL
9	Comune	H892	SAN GIORGIO A CREMANO
10	Scuola	NAIS042007	I.S.I.S. DE NICOLA
11	Scuola	NATD08750B	IST.TEC. PAGANO
12	Comune	F839	NAPOLI
13	Scuola	NAPS110002	L.SC.F.SEVERI-C/MMARE-
14	Comune	G813	POMPEI
15	Provincia	NA	NAPOLI

Il ricorrente specificava inoltre di essere in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità per la Scuola Secondaria di II grado, conseguito in data 16/04/2020 presso l'Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, come da certificazione allegata alla domanda e presente in atti.

La domanda veniva correttamente convalidata dall'U.S.P. di Napoli.

L'U.S.R. per la Campania – A.T. di Napoli, a differenza delle altre Province, non procedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente aspirante all'utilizzazione e assegnazione provvisoria, provinciale ed interprovinciale, per l'a.s. 2022/23.

Si rappresenta che tale condotta già rappresenta una evidente anomalia del sistema tenuto conto che, prima della pubblicazione degli esiti del movimento, devono essere pubblicate le graduatorie redatte con i punteggi e l'indicazione di tutte le precedenzae possedute dai singoli docenti, conformemente al dettato del CCNI di settore.

Noncurante della mancata pubblicazione delle graduatorie definitive, l'U.S.R. per la Campania, con provvedimento prot. n. 12938 del 05.08.2022 pubblicava l'elenco dei docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2022/23, all'interno del quale non risultava inserito il nominativo del ricorrente (**cfr. doc. 5: Provvedimento prot. n. 12938 del 05.08.2022**).



Ciò determinava il ricorrente a trasmettere in data 08.08.2022 un reclamo, così motivandolo: “Mancata assegnazione provvisoria su posto di sostegno nonostante lo scrivente sia in possesso del titolo di sostegno conseguito il 16/04/2020 presso l’Università Suor Orsola Benincasa, la cui autodichiarazione è stata allegata alla domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, e della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. debitamente documentata nella domanda” (**cf. doc. 6: Reclamo**).

Con provvedimento prot. n. 13506 del 11.08.2022 il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per la Campania – A.T. di Napoli rettificava il precedente decreto, così pronunciando: “*VISTO il proprio Decreto prot. n. 12938 del 5.08.2022, avente ad oggetto utilizzazioni provinciali, assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali relative all’a. s. 2022-23 – Secondaria di secondo grado; VISTA la nota di precisazioni prot.n. 13183 del 9.08.2022 con cui quest’Ufficio ha chiarito di essersi “[...] uniformato, relativamente al personale sprovvisto del titolo di specializzazione che abbia prodotto istanza, a quanto statuito dal C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, per gli aa. ss. 2019/2022, sottoscritto l’8/07/2020, prorogato in data 16/06/2022, per il solo a. s. 2022/23. Quanto sopra, in considerazione del fatto che il numero di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione, presenti nella prima fascia delle GPS gestite da questo U.A.T., è superiore al numero dei posti disponibili”;* LETTI i reclami pervenuti da parte degli interessati a seguito della pubblicazione del predetto decreto; VALUTATE le anzidette istanze di reclamo alla luce delle disponibilità dei posti in organico di fatto per l’a. s. 2022/2023; [...] Decreta ART. 1 – Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. ART. 2 – All’elenco dei docenti titolari su cattedre orario esterne, destinatari dell’ottimizzazione della cattedra, pubblicato il 5.08.2022 (prot. n. 12983), sono apportate le rettifiche e le integrazioni di cui all’unito elenco” (**cf. doc. 7: Provvedimento prot. n. 13506 del 11.08.2022**).

Pur avendo la resistente Amministrazione valutato i reclami presentati a seguito della pubblicazione della prima graduatoria, tuttavia non prendeva in considerazione quello avanzato da parte ricorrente, il quale difatti non veniva ancora inserito all’interno dell’elenco dei docenti individuati per l’assegnazione provvisoria nel corrente anno scolastico 2022/23.



Il Ministero resistente procedeva ancora alla rettifica degli elenchi dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria, con decreti prot. n. 14869 del 31.08.2022, prot. n. 15157 del 03.09.2022 e prot. n. 15744 del 09.09.2022 (**cfr. doc.ti 8 - 10: Decreto prot. n. 14869 del 31.08.2022; Decreto prot. n. 15157 del 03.09.2022; Decreto prot. n. 15744 del 09.09.2022**).

Ciononostante, il Ministero resistente non inseriva il docente all'interno delle graduatorie rettifiche, né tantomeno comunicava al medesimo le motivazioni poste alla base della illegittima scelta di escluderlo dall'elenco dei candidati individuati per l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23.

Il Ministero non ha difatti mai fornito al ricorrente alcun riscontro, essendo allo stato dei fatti sconosciute le motivazioni che hanno determinato l'Amministrazione a non inserire il predetto nell'elenco delle assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2022/23.

Non solo, ma non sono mai state pubblicate la graduatorie definitive con l'indicazione dei punteggi di tutti i docenti che hanno avanzato domanda: la resistente Amministrazione ha tralasciato ogni forma di trasparenza, non essendo chiare le modalità di assegnazione né tantomeno le posizioni dei singoli docenti ai quali è stata riconosciuta l'assegnazione provvisoria in luogo del ricorrente, avente un titolo di precedenza che non è stato in minima parte preso in considerazione dal Ministero.

La manifesta illogicità sottesa allo svolgimento della predetta procedura di assegnazione temporanea è ben evidente se solo si considera che, per due anni scolastici consecutivi e dunque nell'a.s. 2020/21 e 2021/22, il ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria presso l'U.S.R. per la Campania, che otteneva con assegnazione ogni anno a Portici, quale Comune di ricongiungimento con il coniuge, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "C. Levi".

Ne è prova il fatto che il ricorrente, nei due precedenti anni scolastici, prestava sostegno scolastico nei confronti dell'alunno Rinaldi Flavio il quale, portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92, usufruiva della assistenza quasi esclusiva del ricorrente.

Il mancato conferimento dell'assegnazione provvisoria in favore del ricorrente determinava così la madre dell'alunno a trasmettere, in data 01.09.2022, una richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto scolastico "C. Levi", nel quale chiedeva di intervenire con le competenti istituzioni al fine di consentire al docente di poter ottenere l'assegnazione provvisoria presso il predetto Istituto (**cfr. doc. 11: Richiesta Sig.ra Frasca**).



Il ricorrente è stato altamente pregiudicato dalla condotta della resistente Amministrazione, in quanto ha concretamente subito la mancata valutazione della sua domanda, nonché del suo punteggio e del diritto di precedenza, in base ai quali avrebbe dovuto ottenere l'assegnazione provvisoria in una delle sedi di preferenza indicate.

Né tantomeno l'Amministrazione ha tenuto in considerazione i tentativi stragiudiziali inutilmente esperiti dal ricorrente attraverso il reclamo avanzato.

Stante la sussistenza del titolo di precedenza, il ricorrente avrebbe certamente ottenuto l'assegnazione provvisoria presso la Regione Campania, in una delle sedi di preferenza indicate, stante la comprovata sussistenza di numerose sedi disponibili alla data del 04.08.2022, se solo la resistente Amministrazione avesse tenuto in considerazione le istanze avanzate dal ricorrente.

- **SULLA DISPONIBILITÀ DELLE SEDI.**

La resistente Amministrazione non ha in alcun modo provato le modalità di assegnazione delle sedi di servizio presso la Regione Campania, Ambito Territoriale di Napoli, nonostante la piena disponibilità delle predette, come emerge chiaramente dal decreto prot. n. 12755 del 04.08.2022 avente ad oggetto i “ *posti disponibili ai fini delle operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente per la Provincia di Napoli (a. s. 2022/2023) – scuola secondaria di secondo grado*” (**cfr. doc. 12: Decreto prot. n. 12755 del 04.08.22**).

Si rappresenta difatti che tutte le sedi indicate dal ricorrente all'interno della domanda risultavano disponibili alla data di presentazione della domanda e che, pertanto, sulla base dei presupposti legittimanti l'assegnazione provvisoria stante il diritto di precedenza, il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente ottenere l'assegnazione presso una delle sedi indicate tra le preferenze.

Si rileva nello specifico quanto segue.

Il ricorrente inseriva, al n. 1 delle proprie preferenze, l'I.I.S. “C. Levi” di Portici presso il quale, come emerge dal decreto, erano disponibili 10 sedi:

NAPOLI	ADSS	NAIS084009	ISTITUTO “C. LEVI” PORTICI	PORTICI	10
--------	------	------------	----------------------------	---------	----

Presso l'I.S. “Nitti” di Portici risultavano ben 17 posti disponibili:

NAPOLI	ADSS	NAIS10200N	I. S. NITTI PORTICI	PORTICI	17
--------	------	------------	---------------------	---------	----

Presso il Liceo Scientifico “F. Silvestri” di Portici risultavano due posti disponibili:



NAPOLI	ADSS	NAP503000A	L.S.C.F.SILVESTRI-PORTICI-	PORTICI	2
--------	------	------------	----------------------------	---------	---

Presso l'I.S. "E. Pantaleo" di Torre del Greco (NA) risultavano disponibili 8 posti:

NAPOLI	ADSS	NAI512800T	IST.SUP E.PANTALEO-T.GRECO-	TORRE DEL GRECO	8
--------	------	------------	-----------------------------	-----------------	---

Presso il Liceo Scientifico "Nobel" di Torre del Greco (NA) risultava disponibile 1 posto:

NAPOLI	ADSS	NAP5130007	LS NOBEL	TORRE DEL GRECO	1
--------	------	------------	----------	-----------------	---

Presso l'I.S.I.S. "De Nicola" di Napoli risultavano disponibili 7 posti:

NAPOLI	ADSS	NAI5042007	I.S.I.S. DE NICOLA	NAPOLI	7
--------	------	------------	--------------------	--------	---

Presso il Liceo Scientifico "Severi" di Castellammare di Stabia (NA) risultavano disponibili 5 posti:

NAPOLI	ADSS	NAP5110002	L.S.C.F.SEVERI-C/MMARE-	CASTELLAMMARE DI STABIA	5
--------	------	------------	-------------------------	-------------------------	---

Da quanto sopra emerge chiaramente come, alla data di presentazione della domanda, per le sedi di preferenza espresse dal ricorrente risultavano complessivamente disponibili almeno 40 sedi, distribuite come nel dettaglio, senza considerare le preferenze espresse per i Comuni di Portici, San Giorgio a Cremano, Napoli e Pompei.

A ciò deve aggiungersi che non sono conteggiate, nel presente prospetto, tutte le sedi che si sono ulteriormente rese disponibili in quante liberatesi a seguito delle assegnazioni provvisorie "in uscita".

Risultano poco chiare le modalità di attribuzione delle assegnazioni provvisorie, così come realizzate dalla resistente Amministrazione, tenuto conto sia del fatto che non è mai stata pubblicata dall'U.S.R. per la Campania – A.T. di Napoli alcuna graduatoria contenente i punteggi elaborati per ciascun docente, che della ampia disponibilità di sedi, comprovata dallo stesso Ministero.

Ci si chiede pertanto quali siano stati i criteri di assegnazione, in considerazione del fatto che la resistente Amministrazione non ha preso in considerazione la domanda del ricorrente, pur essendo il medesimo in possesso della precedenza in quanto referente unico della madre gravemente invalida, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.

Il Ministero resistente non ha posto i candidati in condizione di conoscere le irragionevoli motivazioni sottese al mancato riconoscimento del diritto alla assegnazione provvisoria, operando in aperta violazione di legge.



È dunque evidente che l'Amministrazione resistente non ha rispettato i principi stabiliti dal CCNI applicabile, non avendo considerato il diritto di precedenza vantato dal ricorrente che, se fosse stato effettivamente riconosciuto e considerato dal Ministero dell'Istruzione, avrebbe certamente consentito al predetto di ottenere l'assegnazione provvisoria presso una delle sedi di servizio di preferenza indicate, stante la disponibilità di posti, o quantomeno in uno dei Comuni indicati.

^^^

Tanto premesso, il ricorrente ha pieno diritto ad ottenere per il corrente a.s. 2022/23 l'assegnazione provvisoria presso la Regione Campania, in una delle sedi di preferenze espresse, stante il possesso della precedenza di cui all'art. 8 del CCNI applicabile.

Per tali motivi, dinanzi al diniego espresso dalla resistente Amministrazione e considerata la situazione di estremo pregiudizio patita dal ricorrente, si rende necessario l'intervento dell'III.mo Tribunale adito in via cautelare d'urgenza, per i seguenti motivi di

DIRITTO

FUMUS BONI JURIS

IN VIA PRELIMINARE

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO.

Occorre preliminarmente precisare che nella materia che ci occupa è indiscussa la giurisdizione del Giudice adito, trattandosi di rapporto privatizzato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

In materia si è espressa la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite che, con ordinanza n. 16756/2014, si è così espressa: *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali V art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)"*.



Il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016/2018 ha individuato all'art. 22 relativo alle "Relazioni Sindacali" tra le materie oggetto di contrattazione collettiva i "*criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA*".

Nel dettaglio, il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. utilizzato è quello relativo al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (**cfr. doc. 13: C.C.N.I. mobilità 2019/22**).

Nonostante la recente sottoscrizione del C.C.N.I. per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per la procedura di utilizzazione e assegnazione per il corrente a.s. 2022/23 è stato prorogato di un anno il precedente Contratto collettivo Integrativo (**cfr. doc. 14: C.C.N.I. mobilità 2022/25**).

È pertanto indiscussa la giurisdizione del Giudice Ordinario, stante la natura dell'oggetto del presente contenzioso, avendo la fattispecie in esame ad oggetto la formazione e il successivo scorrimento delle graduatorie nell'ambito del settore scolastico, più nello specifico la corretta attribuzione di una precedenza in favore della ricorrente, qualificato come un vero e proprio diritto soggettivo alla assegnazione provvisoria.

NEL MERITO

I.VIOLAZIONE DEL C.C.N.I. CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI AA.SS. 2019/20, 2020/21 E 2021/22.: ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE PER MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.

Occorre preliminarmente rilevare che l'art. 5 del CCNI di appartenenza rubricato "Criteri di articolazione delle utilizzazioni" così disponeva: "*1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 8. Per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse l'utilizzazione avviene d'ufficio. 2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 6.3.2019, allegate al presente contratto, con le precisazioni e integrazioni di cui all'art. 1, comma 6. 3. I provvedimenti di utilizzazione,*



una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente. 4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale. L'utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, tra i docenti in esubero sulla provincia, tenendo conto del punteggio a loro attribuito [...]".

L'art. 9 rubricato "Sequenza operativa" così dispone: "5. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1. L'Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati".

L'Amministrazione resistente non ha rispettato la sequenza operativa prevista nel CCNI di appartenenza, tenuto conto che non ha pubblicato la graduatoria definitiva del personale docente, non rendendo in tal modo noti i punteggi e le precedenza posseduti dagli altri docenti.

Ne consegue che non sono chiare le modalità attraverso le quali la resistente Amministrazione ha conferito gli incarichi di assegnazione provvisoria nei confronti dei docenti individuati, stante la mancanza di criteri comparativi in relazione ai punteggi e alle precedenza da ciascun candidato possedute rispetto a quelli del ricorrente.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, DELL'ART. 8 E DELL'ART. 18 DEL C.C.N.I. CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI AA.SS. 2019/20, 2020/21 E 2021/22. VIOLAZIONE DELL'ART. 29 DELLA COSTITUZIONE: DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN UNA DELLE SEDI DI PREFERENZA ESPRESSE, IN VIRTÙ DELLA PRECEDENZA POSSEDUTA. DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E ALLA ASSISTENZA AL FAMILIARE INVALIDO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92.

L'Art. 7 ha previsto la partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria in favore di tutti i docenti, di ogni ordine e grado, in possesso delle seguenti condizioni:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;



- **ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;**

- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

- ricongiungimento al genitore.

L'art. 8 rubricato *"Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria"* ha individuato al punto *"IV. Assistenza"*, tra le condizioni legittimanti la precedenza, alla lettera i) la seguente: *"i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive"*.

Il ricorrente documentava di aver presentato la domanda di assegnazione provvisoria ai fini del ricongiungimento con il coniuge nel loro comune di residenza, Portici (NA), nonché di essere in possesso del titolo di precedenza in quanto unico figlio referente del genitore gravemente invalido, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.

Nonostante le dichiarazioni e documentazioni allegate dalla ricorrente, il Ministero resistente non ha fornito al medesimo alcun riscontro alla domanda di assegnazione provvisoria avanzata, neanche a seguito del reclamo presentato.

Si precisa che l'art. 9 del contratto integrativo così prevede: *"1. Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. di riferimento nel triennio di vigenza. 2. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive. 3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su*



posto curriculare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92. 5. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1. L'Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati. 6. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto".

Non sono chiare la modalità utilizzate dal Ministero ai fini della assegnazione provvisoria, tenuto conto che non è stata pubblicata dalla resistente Amministrazione la graduatoria definitiva, con impossibilità di poter verificare i punteggi e le precedenza di coloro che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria in luogo del ricorrente, avente pieno titolo in virtù del titolo di precedenza posseduto ai sensi dell'art. 8 del CCNI e del comune di ricongiungimento.

L'Amministrazione resistente ha palesemente operato in aperta violazione di legge e del CCNI applicabile in quanto, pur nella piena disponibilità delle sedi espresse dal ricorrente in domanda, ha completamente omesso di considerare la precedenza del medesimo, convocando invece docenti dei quali non si conosce la posizione in graduatoria, non essendo stata quest'ultima pubblicata.



Risultano pertanto dubbie le modalità di attribuzione degli incarichi di assegnazione provvisoria, tenuto conto che il ricorrente era ed è in possesso di tutti i requisiti per poter essere assegnato per il corrente a.s. 2022/23 nella Regione Campania, presso una delle sedi indicate in domanda, come dimostrato dall'assegnazione ottenuta dal medesimo nei precedenti due anni scolastici presso l'I.S. "Carlo Levi", a conferma di quanto sinora dedotto.

La resistente Amministrazione, negando al ricorrente il suo pieno diritto alla assegnazione provvisoria, ha leso l'integrità familiare come costituzionalmente tutelata, nonché la tutela della persona invalida, che deve essere garantita ai sensi della legge n. 104/92.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per il corrente a.s. 2022/23 discende dal fatto che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto del ricorrente e della sua famiglia verrebbero irrimediabilmente lesi, in particolare il diritto della persona gravemente invalida a ricevere la quotidiana assistenza cui necessita a causa delle patologie sofferte.

^^^

PERICULUM IN MORA

Il ricorrente, in qualità di docente in servizio a Legnano (MI), presentava domanda di assegnazione provvisoria verso la Campania, per l'a.s. 2022/23, in considerazione dell'esigenza di ricongiungimento con il coniuge, dichiarando altresì di possedere il titolo di precedenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lett. i) del C.C.N.I. applicabile.

Il docente dichiarava e documentava difatti di convivere e di assistere in maniera continuativa ed esclusiva la madre gravemente invalida, la quale è attualmente sprovvista di ogni forma di assistenza per mancanza di altri familiari.

Pur in presenza di tutti i presupposti legittimanti l'assegnazione provvisoria, il ricorrente non solo non veniva assegnato presso la Regione richiesta, ma non veniva a conoscenza delle motivazioni poste alla base del suddetto diniego, neanche a seguito del tentativo avanzato in sede stragiudiziale.

Nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dal Ministero, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto del ricorrente al ricongiungimento con la sua famiglia.



Tutto ciò comporta inevitabilmente **un grave pregiudizio dei diritti dell'odierno ricorrente, al quale l'U.S.R. per la Campania non ha concesso l'assegnazione provvisoria nella predetta Regione, pur in presenza di un titolo di precedenza meritevole di tutela.**

Deve dunque essere prioritariamente e costituzionalmente tutelato il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria nella Regione Campania in quanto, ove non venisse accolto il presente ricorso cautelare, il predetto si vedrebbe illegittimamente costretto a dover permanere anche per l'a.s. 2022/23 nell'attuale sede di servizio, con evidente pregiudizio delle primarie esigenze familiari, che dovrebbero invece essere pienamente tutelate, nello specifico l'assistenza continuativa alla madre gravemente invalida.

È pertanto evidente la sussistenza del *periculum in mora*, senza considerare lo stress ed il disagio psicofisico causato da tale grave situazione.

L'**estrema urgenza** (per cui si ritiene quanto mai necessaria l'emissione, *inaudita altera parte*, di un decreto cautelare) è determinata dal fatto che il ricorrente possiede tutti i requisiti legittimanti l'assegnazione provvisoria, dalla quale è stato immotivatamente escluso, senza peraltro conoscerne le motivazioni.

Per tali motivi, in considerazione dell'illegittimo diniego subito, il ricorrente è costretto ad adire il Tribunale competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adottati, *medio tempore*, un provvedimento che tuteli effettivamente le sue prerogative essendo costretto, dall'arbitraria condotta amministrativa, a continuare a prestare servizio anche nel corrente a.s. 2022/23 nella Regione Lombardia, che si trova lontana dalla sua residenza e di quella della sua famiglia che, si rammenta, è composta dalla moglie, un figlio di soli otto mesi e sua madre gravemente invalida, con lui convivente (**cfr. doc.ti 15 - 16: Certificato stato di famiglia; Certificato di matrimonio**).

E' di tutta evidenza che sussiste il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

Ci riserva di agire, con separato giudizio, per tutti i danni patiti e *patiendi* derivanti dal mancato trasferimento che ci si riserva di quantificare.

^^^



Tutto ciò premesso, ritenuta la giurisdizione di questo Ill.mo Tribunale adito, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

Alla S.V. Ill.Ma affinché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., entro 5 giorni dal deposito del presente ricorso, Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla S.V. Ill.Ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda del ricorrente, e per l'effetto:

IN VIA D'URGENZA:

- **ANNULLARE E/O DISAPPLICARE** il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli ha negato al ricorrente l'assegnazione provvisoria presso la Regione Campania, nonostante la sussistenza dei presupposti cioè legittimanti e il diritto di precedenza posseduto ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lett. i) del C.C.N.I.;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria, per il corrente a.s. 2022/23, presso la Regione Campania, in virtù del diritto di precedenza posseduto;

E PER L'EFFETTO:

- **ORDINARE E CONDANNARE** l'Amministrazione resistente a procedere alla assegnazione provvisoria del ricorrente nella Regione Campania - Ambito Territoriale di Napoli per il corrente a.s. 2022/23, in una delle sedi di preferenza in virtù del diritto di precedenza posseduto.

Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo per il contributo unificato versato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare l'esibizione, la produzione e quindi l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione, ivi compresa la graduatoria mai pubblicata sul sito istituzionale, avente ad oggetto l'elenco del personale docente destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Scuola secondaria di II grado per la Regione Campania – A.T.



di Napoli, per il corrente anno scolastico 2022/23, nonché le rispettive domande di assegnazione provvisoria e tutte le eventuali certificazioni a corredo delle medesime, attestanti la tipologia e la natura della precedenza da altri candidati avanzata.

In via istruttoria si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Nota prot. n. 23439 del 17.06.2022;
2. Domanda di assegnazione provvisoria e allegati;
3. Accertamento I.N.P.S. Sig.ra Licenziati 28/09/16;
4. Dichiarazione Sig.ra Carla Mautone;
5. Provvedimento prot. n. 12938 del 05.08.2022;
6. Reclamo;
7. Provvedimento prot. n. 13506 del 11.08.2022;
8. Decreto prot. n. 14869 del 31.08.2022;
9. Decreto prot. n. 15157 del 03.09.2022;
10. Decreto prot. n. 15744 del 09.09.2022;
11. Richiesta Sig.ra Frasca;
12. Decreto prot. n. 12755 del 04.08.22;
13. C.C.N.I. mobilità 2019/22;
14. C.C.N.I. mobilità 2022/25;
15. Certificato stato di famiglia;
16. Certificato di matrimonio.

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

^ ^ ^

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è indeterminabile. Pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma, 15.09.2022

Avv. Domenico Naso



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Scuola Secondaria di secondo grado nella Regione Campania– A.T. di Napoli, in virtù della precedenza dalla medesima posseduta ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lett. i) del C.C.N.I. e dal diritto al ricongiungimento al coniuge;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno ottenuto per l'a.s. 2022/23 l'assegnazione provvisoria presso predetta Regione – A.T. di Napoli, nei Comuni di preferenza espressi dal ricorrente.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per parte ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato

FORMULA ISTANZA



Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati che hanno ottenuto per il corrente a.s. 2022/23 l'assegnazione provvisoria presso la Regione Campania – A.T. di Napoli, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 15.09.2022

Avv. Domenico Naso

